

## Osservazioni sul Gioco Pubblico con vincita in denaro per il Consiglio Comunale di Sanremo

26 febbraio 2018

Il Sindacato Totoricevitori Sportivi è un organismo aderente alla FIT - Federazione Italiana Tabaccai, organizzazione maggiormente rappresentativa dei rivenditori dei generi di monopolio, per un totale di oltre 48.000 rivendite associate operanti sul territorio nazionale con annessa ricevitoria di giochi, scommesse e concorsi pronostici.

In riferimento alla Regione Liguria, il Sindacato Totoricevitori Sportivi associa 1.266 rivendite che, su un totale di 1.560 tabaccherie, costituiscono l'88% dell'intera rete regionale. Più in particolare, il Comune di Sanremo conta 46 soci su 55 rivendite attive. Si tratta di piccole e medie imprese, tutte organizzate come ditte individuali o come imprese a conduzione familiare.

Nel Comune di Sanremo insistono, distribuito nei diversi esercizi commerciali autorizzati ex arte. 86 e 88 TULPS tra cui le tabaccherie, solamente 416 apparecchi da intrattenimento art. 110, comma 6, lett. a) del TULPS (awp) non essendo presenti apparecchi da intrattenimento art. 110, comma 6, lett. b) del TULPS (vlt).

Nell'interesse dei nostri associati si svolgono alcune osservazioni in merito al gioco pubblico e in particolare all'installazione e il funzionamento degli apparecchi da intrattenimento, tipologia di gioco da tempo al centro del dibattito politico e mediatico in ordine a regolamentazioni restrittive nei vari territori e, da ultimo, oggetto della mozione per la Disciplina degli orari per l'esercizio delle attività di gioco lecito sul territorio comunale presentata dal Consigliere comunale Paola Arrigoni (Movimento Cinque Stelle) ai sensi dell'art. 18 del regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

La mozione in parola prevede che l'orario massimo di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro ex art. 110, comma 6, del TULPS (cosiddette awp) installati presso gli esercizi pubblici ex artt. 86 e 88 TULPS sia fissato indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, compresi festivi.

Con successiva delibera, il Consiglio Comunale ha adottato un analogo atto di indirizzo confermando la previsione dei suddetti limiti orari.

La mozione, tuttavia, presenta numerose carenze sia sotto il piano istruttorio sia sotto quello meramente logico che ne inficiano irrimediabilmente il pur nobile e condivisibile scopo di tutelare la salute dei consumatori prevenendo i fenomeni ludopatici. Tale incapacità della mozione inficia irrimediabilmente l'atto di indirizzo del Consiglio Comunale, basato sui medesimi presupposti e ragionamenti.

In primo luogo, si osserva che i dati relativi al numero di soggetti affetti da GAP (sindrome di gioco d'azzardo patologico) riportati nella mozione a sostegno dell'istanza di limitazione degli orari di funzionamento delle awp riportati nella mozione sono generici e, per ciò stesso, incapaci di giustificare la misura proposta.



Si sostiene che vi siano in Italia 3 milioni di cittadini a rischio patologico (Scuola delle Buone Pratiche - Amministratori Locali per la Sostenibilità) e che il GAP coinvolge 1 milione di persone per lo più tra le fasce più deboli della popolazione (Rapporto Eurispes 2013).

Tali numeri, oltre a non essere recenti, non trovano riscontro nei dati relativi ai pazienti in carico ai servizi delle ASL per GAP che sono gli unici dati ufficiali in grado di restituire una visione realistica della diffusione della ludopatia in Italia.

A tale proposito, il sito istituzionale del Ministero della Salute riporta che secondo la relazione annuale al Parlamento (Dipartimento Politiche Antidroga) 2015, il totale di pazienti in carico ai Servizi per GAP ammonta a circa 12.300 persone, un numero decisamente ridotto rispetto a quelli riportati dalla mozione in parola.

Un altro dato del tutto inconsistente richiamato nella mozione a sostegno della limitazione oraria delle AWP è quello relativo all'indagine della Simpe (Società Italiana Medici Pediatri) e dell'Osservatorio nazionale sulla salute dell'infanzia e dell'adolescenza (Paidòss) secondo la quale giocherebbe d'azzardo oltre un milione di ragazzi sotto i 18 anni, spendendo la "paghetta" tra lotterie e bingo. Nello specifico, sarebbero coinvolti nel gioco d'azzardo, senza che i genitori ne siano a conoscenza, ben 400.000 ragazzini tra i 7 e i 9 anni e 800.000 adolescenti tra i 10 e i 17 anni.

Si tratta di dati del tutto fuorvianti che non trovano alcun riscontro nella realtà quotidiana. Non si tiene infatti conto del fatto che il gioco pubblico è vietato ai minorenni ai quali, pertanto, è negato l'accesso a qualsiasi tipologia di gioco pubblico offerto nei punti vendita autorizzati: ai minori è proibito l'ingresso nelle sale scommesse, nelle sale bingo e nelle sale slot così come è negato l'accesso al gioco (lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse, giochi numerici, awp) offerto presso i punti di raccolta autorizzati ex artt. 86 e 88 TULPS tra cui le tabaccherie - ricevitorie da noi rappresentate.

Per quanto riguarda nello specifico le tabaccherie - ricevitorie di giochi pubblici al titolare è fatto divieto di consentire il gioco ai minori di 18 anni, analogamente al divieto di vendita dei tabacchi. La violazione di tale prescrizione è sanzionata pesantemente: oltre a una sanzione pecuniaria amministrativa di 20.000 euro, è possibile anche la revoca della licenza tabacchi ciò che equivale alla chiusura dell'attività.

Va da sé che un simile disposto normativo rende del tutto inattendibile la situazione così come descritta dall'associazione dei pediatri a meno di ipotizzare da una parte un'assoluta irresponsabilità e mancanza di controllo sui figli da parte della totalità dei genitori e, dall'altra, una generalizzata mancanza di rispetto della legge da parte dei ricevitori di gioco pubblico anche se a pena di perdita dell'attività.

Che i dati sui soggetti ludopatici siano del tutto generici è dimostrato dalla circostanza che nella mozione si indichi che dal 2011 al 2014 i soggetti in carico alle ASL della Regione Liguria siano aumentati del 266%: una percentuale non ancorata ad alcuna misura risulta unicamente strumentale e inapprezzabile.

Ciò premesso, si osserva come la limitazione oraria del funzionamento delle awp appare del tutto inefficace, se non addirittura controproducente, rispetto allo scopo che la misura si prefigge. Si tenga infatti presente che limitare l'accensione degli apparecchi appare, con specifico riferimento alla tutela dei minori, del tutto superfluo e incoerente in considerazione del già citato divieto di gioco ai minori imposto dall'ordinamento giuridico ai ricevitori di gioco autorizzati.



Si consideri inoltre che gli apparecchi, così come tutte le attività di gioco fruibili presso le tabaccherie, sono utilizzabili solo entro l'orario di apertura delle stesse, orario peraltro stabilito non liberamente dal titolare bensì dal competente Ufficio Regionale dell'AAMS, sentita l'autorità comunale.<sup>1</sup>

Si ritiene che continuare a consentire l'accensione delle awp nell'arco giornaliero già previsto dal vigente Regolamento Comunale (11 ore continuative ovvero dalle 9.00 alle 20.00) sia del tutto coerente con le esigenze di tutela della salute pubblica.

Si tratta, infatti di un orario compatibile con l'opportunità di ridurre al massimo la "tentazione" di gioco da parte dei soggetti a cui il gioco è peraltro inibito: l'accensione non prima delle 9 del mattino, infatti, garantisce che le macchine siano spente nel momento in cui i giovani si stanno recando a scuola.

Lo spegnimento delle stesse non oltre le ore 20 scongiura la poco edificante abitudine di dedicarsi al gioco tramite apparecchi nelle ore notturne (così come purtroppo avviene in altri esercizi diversi dalle tabaccherie che osservano orari di apertura prolungati come i bar o le sale slot).

Si tenga inoltre presente che, nell'arco della giornata, alcune tabaccherie osservano spontaneamente la chiusura in corrispondenza della "pausa pranzo" variabilmente fissata nell'arco temporale 13.00/13.30-15.30/16.00. Compatibilmente a tali orari, le 11 ore giornaliere di accensione finirebbero ragionevolmente per essere ulteriormente ridotte con ciò garantendo il funzionamento delle slot solamente in orari in cui i giovani sono a scuola (9.00/13.00) ovvero siano impegnati nelle diverse attività extrascolastiche (16.00/20.00).

La chiusura della tabaccheria e lo spegnimento delle awp alle ore 20.00 evita, inoltre, che i giocatori possano dedicarsi alle awp in orari notturni (cosa che invece si consentirebbe qualora fosse accolta la mozione che prevede un prolungamento dell'accensione fino alle ore 23.00).

A questo proposito, consentire di giocare agli apparecchi da intrattenimento nelle ore notturne equivarrebbe a incrementare i fenomeni di dipendenza dal gioco piuttosto che prevenirli o ridurli in quanto si riverserebbero a giocare proprio i giocatori "problematici" ai quali, terminate le attività lavorative e ricreative della giornata, resterebbe, proprio dalle 20.00 alle 23.00 e cioè per ben tre ore continuative, solo l'alternativa del gioco tramite awp.

Oltre alle suesposte considerazioni, alle quali si evince l'iniquità della mozione in esame, si deve aggiungere la considerazione del grave danno economico che deriverebbe alle tabaccherie - ricevitorie in caso di attuazione della misura restrittiva.

In altri termini, introdurre limitazioni orarie per di più discordanti con la fascia oraria, esclusivamente diurna, delle tabaccherie non comporterebbe alcun vantaggio in termini di prevenzione dei fenomeni di GAP, ma solamente un gravissimo pregiudizio per la rete delle tabaccherie, che, per la loro qualità di concessionari statali e per le altre peculiarità capitolari che le contraddistinguono da qualsivoglia altro esercizio pubblico, rappresentano invece il massimo grado di sicurezza e affidabilità nella rete di offerta di gioco nel nostro Paese.

Si conclude, quindi, chiedendo il rigetto della mozione in esame con il conseguente mantenimento dell'attuale misura oraria prevista dal Regolamento Comunale

---

<sup>1</sup> Art. 33 Legge 1293/1957